



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 12 DEL 30-03-2017

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2017
E AMPLIAMENTO FATTISPECIE CON ALIQUOTA AGEVOLATA.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

BOMPRESZI ANDREA	P	COPPA LAURA	P
QUAJANI FIORENZO	P	GAMBIOLI GRAZIANO	P
CESARETTI MATTEO	P	RENZONI MARCO	P
ROSORANI SIMONETTA	P	ROSSI GIANCARLO	P
MONTALBINI MARINO	P	GAGLIARDI ALESSIO	A
GIULIONI LUCA	P	PALAZZESI STEFANIA	A
PAPI TEO	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Presenti n. 11. Assenti n. 2.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Sig. Palatroni Dott.Ssa Lucia

Assume la presidenza il Sig. BOMPRESZI ANDREA Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

GIULIONI LUCA
GAMBIOLI GRAZIANO
ROSSI GIANCARLO



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Su proposta dell'Assessore al bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

- a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).

b) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

c) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali;

Ricordato che il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 9-bis – comma 1 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- ai sensi dell'art.1, c.10, della L.208/2015, dal 2016 è concesso l'abbattimento del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

- con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tornano esenti i terreni agricoli ubicati nei terreni definiti come montani dalla circolare n.9 del 14/06/1993, ai sensi dell'art.1, c.13, della L. 208/2015, e pertanto anche quelli del territorio del Comune di Arcevia;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo a favore del Comune di Arcevia pari, per l'anno 2016, a € 288.889,26;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'art.1, comma 26, L. 208/2015 dispone la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ricordato pertanto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 11/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria previste per il 2014:

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	0,53%
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,76%
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato	0,65%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Altri fabbricati e aree edificabili	1,04%



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Abitazioni tenute a disposizione	1,04%
Terreni non posseduti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola	0,76%
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Considerato che il gettito IMU lordo accertato nell'anno 2016 ammonta a € 1.127.515,03;

Valutata l'opportunità di estendere l'aliquota agevolata per le abitazioni in uso gratuito a parenti, anche agli immobili concessi in comodato gratuito ad associazioni ONLUS senza scopo di lucro, a condizione che siano utilizzati direttamente dal comodatario e che il contratto sia regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;

Dato atto che l'estensione della suddetta agevolazione non viola l'art.1, comma 26, L. 208/2015 in quanto non si concretizza in un aumento della pressione tributaria;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato:

- il D.L. n.244/2016, decreto mille proroghe 2017, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 08/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Ritenuto quindi necessario provvedere, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, alla conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria già deliberate per l'anno di imposta 2016, e all'ampliamento delle agevolazioni;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a €. 1.127.515,03, a cui si deve aggiungere:

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1. Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

2011, n. 214 e di ampliare la fattispecie che beneficia dell'aliquota ridotta allo 0,76% come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	0,53%
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,76%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito ad associazioni ONLUS senza scopo di lucro, a condizione che siano utilizzate direttamente dal comodatario. La concessione in uso gratuito si rileva dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,76%
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato	0,65%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Altri fabbricati e aree edificabili	1,04%
Abitazioni tenute a disposizione	1,04%
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

2. Di stimare:
in € 1.127.515,03 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014).
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di conferire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lvo 267/2000.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l'introduzione del Sindaco;

Il suddetto intervento, registrato e conservato agli atti, è riportato nel verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 0

Consiglieri votanti n. 11

Voti contrari n. 2 (Renzoni Marco e Rossi Giancarlo)

Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11

Consiglieri astenuti n. 0

Consiglieri votanti n. 11

Voti contrari n. 2 (Renzoni Marco e Rossi Giancarlo)

Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott. Marcantoni Andrea

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott. Marcantoni Andrea



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE

Sindaco

F.to BOMPREZZI ANDREA

SEGRETARIO GENERALE

F.to Palatroni Dott.Ssa Lucia

IL CONSIGLIERE

F.to QUAJANI FIORENZO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale

il 13-04-2017 per quindici giorni.

SEGRETARIO GENERALE

F.to Palatroni Dott.Ssa Lucia

Il presente é copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Arcevia, _____

SEGRETARIO GENERALE

Palatroni Dott.Ssa Lucia

La presente delibera, pubblicata il 13-04-2017 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

Arcevia,

SEGRETARIO GENERALE

F.to Palatroni Dott.Ssa Lucia